RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'obiettivo della presente proposta è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione per la Commissione europea a firmare, a nome dell'Unione europea, l'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (di seguito denominato accordo BBNJ).

Dal 2004 l'Unione europea e i suoi Stati membri partecipano a un processo internazionale presso le Nazioni Unite (ONU) per sviluppare tale accordo. Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti[[1]](#footnote-1), la Commissione europea ha condotto negoziati dal 2016 al 2023 al fine di concludere l'accordo BBNJ. Il testo finale dell'accordo BBNJ è stato adottato dalla conferenza intergovernativa sulle zone non soggette a giurisdizione nazionale (BBNJ) il 19 e il 20 giugno 2023. Il 20 settembre 2023 si terrà una cerimonia di firma durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

L'accordo BBNJ tratta la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Tali zone coprono quasi due terzi degli oceani mondiali e circa il 95 % del loro volume e comprendono l'alto mare e l'area internazionale dei fondali marini. L'accordo BBNJ consentirà una migliore protezione e gestione della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. L'accordo riguarda in particolare questioni relative alle risorse genetiche marine, comprese quelle relative alla ripartizione dei benefici, misure quali gli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, le valutazioni dell'impatto ambientale, la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina.

L'accordo BBNJ sarà il terzo accordo di attuazione nel quadro dell'UNCLOS, di cui l'UE e i suoi Stati membri sono parti. L'accordo consentirà all'UNCLOS di tenere il passo con gli sviluppi e le sfide che sono apparsi in relazione alla biodiversità marina dalla conclusione della convenzione nel 1982. Esso sosterrà inoltre il conseguimento dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 ("Vita sott'acqua"). L'accordo BBNJ contribuirà inoltre a raggiungere gli obiettivi e i traguardi fissati nell'ambito del quadro globale in materia di biodiversità, in particolare l'obiettivo di garantire, entro il 2030, una conservazione e una gestione efficaci di almeno il 30 % delle terre, delle acque interne, delle zone costiere e degli oceani del pianeta. Esso sosterrà infine l'attuazione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell'accordo di Parigi.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

La Commissione europea ha garantito che i negoziati sul testo dell'accordo BBNJ fossero pienamente conformi alle norme e alle politiche pertinenti dell'Unione europea nei settori da esso contemplati (politica ambientale, politica dei trasporti marittimi, politica comune della pesca, politica del mercato interno, politica commerciale comune, politica di ricerca e sviluppo tecnologico, politica climatica e altre politiche pertinenti) e agli accordi bilaterali e multilaterali pertinenti di cui l'Unione europea è parte. L'accordo BBNJ contribuisce anche al Green Deal europeo ed è una priorità dell'agenda dell'UE sulla governance internazionale degli oceani.

Poiché l'accordo BBNJ è un accordo di attuazione dell'UNCLOS e quest'ultima fa già parte dell'*acquis* dell'Unione europea, la Commissione europea ha assicurato che le disposizioni e l'equilibrio tra i diritti e gli obblighi sanciti dall'UNCLOS e integrati nell'*acquis* dell'Unione europea fossero rispettati e che l'esito dei negoziati fosse conforme all'UNCLOS.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Durante i negoziati la Commissione europea ha collaborato strettamente con gli Stati membri. Si sono svolte anche consultazioni periodiche con i portatori d'interessi coinvolti, in particolare le organizzazioni della società civile e altre organizzazioni rappresentate nel contesto delle Nazioni Unite.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 218 TFUE stabilisce la procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra l'Unione europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali. In particolare il paragrafo 5 prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione in quanto negoziatore, adotti una decisione che autorizza la firma di un accordo a nome dell'Unione europea.

Ai sensi dell'articolo 191 e dell'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, l'Unione europea deve contribuire al perseguimento, tra l'altro, dei seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'accordo BBNJ crea una struttura istituzionale specifica, che comprende un segretariato, un organo scientifico e tecnico, un meccanismo di scambio di informazioni, un comitato per la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia e un comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici. Il costo di tali istituzioni sarà ripartito tra tutte le parti dell'accordo BBNJ, sulla base di una tabella delle Nazioni Unite.

I costi istituzionali finanziari dell'attuazione dell'accordo BBNJ per l'Unione europea saranno noti solo dopo la prima conferenza delle parti, che dovrebbe concordare un primo bilancio per tale accordo.

Oltre ai costi istituzionali, l'attuazione dell'accordo BBNJ potrebbe generare esigenze finanziarie per creare capacità nei paesi in via di sviluppo e contribuire al trasferimento di tecnologia marina, ma anche, ad esempio, per generare le conoscenze scientifiche necessarie per istituire, monitorare ed esaminare le aree marine protette. I costi potenziali, a livello mondiale, saranno stimati a tempo debito nell'ambito dell'accordo BBNJ.

2023/0204 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Le zone non soggette a giurisdizione nazionale coprono quasi i due terzi della superficie degli oceani mondiali e il 95 % del loro volume e contengono una ricca biodiversità marina d'importanza ecologica e socioeconomica soggetta a una pressione crescente.

(2) Vi è l'esigenza di affrontare, in modo coerente e cooperativo, la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi oceanici, dovuti in particolare agli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini, quali il riscaldamento e la deossigenazione, l'acidificazione, l'inquinamento, compreso l'inquinamento da plastica, e l'uso non sostenibile degli oceani.

(3) Vi è l'esigenza di un regime globale onnicomprensivo nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) per garantire una migliore conservazione e un miglior uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

(4) Con la decisione 98/392/CE del Consiglio[[2]](#footnote-2), l'Unione europea ha concluso l'UNCLOS per quanto riguarda le materie disciplinate da tale convenzione per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la propria competenza. Attualmente l'Unione europea è l'unica organizzazione internazionale che è parte dell'UNCLOS ai sensi dell'articolo 305, paragrafo 1, lettera f), dell'UNCLOS e dell'articolo 1 del relativo allegato IX.

(5) In quanto parte dell'UNCLOS, l'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, ha partecipato al gruppo di lavoro ad hoc informale aperto dell'ONU ("gruppo di lavoro") che si è riunito dal 2006 al 2015 per studiare le questioni relative alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Nell'ultima riunione del gruppo di lavoro è stato raccomandato di sviluppare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale ("strumento").

(6) In seguito alle raccomandazioni adottate dal gruppo di lavoro il 23 gennaio 2015, il 19 giugno 2015 l'Assemblea generale dell'ONU ha approvato la risoluzione 69/292 che ha istituito, prima dell'organizzazione di una conferenza intergovernativa, un comitato preparatorio, aperto a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, ai membri delle agenzie specializzate e alle parti dell'UNCLOS, incaricato di formulare raccomandazioni sostanziali all'Assemblea generale dell'ONU sugli elementi del progetto di strumento. I diritti di partecipazione dell'Unione europea alla riunione del comitato preparatorio sono stati disciplinati dal paragrafo 1, lettera j), della suddetta risoluzione 69/292.

(7) Il 22 marzo 2016 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea, sugli elementi di un progetto di testo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, conformemente alle direttive di negoziato figuranti nell'addendum a tale autorizzazione.

(8) Nel 2016 e nel 2017 l'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, ha partecipato a quattro sessioni del comitato preparatorio incaricato di formulare raccomandazioni sostanziali all'Assemblea generale dell'ONU sugli elementi di un futuro strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro dell'UNCLOS, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

(9) Il comitato preparatorio ha adottato la sua relazione il 21 luglio 2017, raccomandando all'Assemblea generale dell'ONU di esaminare gli elementi contenuti nelle raccomandazioni e di decidere quanto prima in merito alla convocazione di una conferenza intergovernativa sotto gli auspici delle Nazioni Unite, al fine di considerare le raccomandazioni del comitato preparatorio ed elaborare il testo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante nel quadro dell'UNCLOS.

(10) Nella sua risoluzione 72/249 del 24 dicembre 2017, l'Assemblea generale dell'ONU ha deciso di convocare una conferenza intergovernativa, sotto gli auspici delle Nazioni Unite, per elaborare il testo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

(11) Il 19 marzo 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea, per le materie di competenza dell'Unione europea in relazione alle quali l'Unione europea ha adottato norme, su uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

(12) L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, ha partecipato ai negoziati sul testo di tale strumento, conformemente alle direttive di negoziato che figurano nell'allegato di tale autorizzazione. Il processo negoziale si è concluso positivamente in occasione dell'ulteriore ripresa della quinta sessione della conferenza intergovernativa tenutasi a New York dal 19 al 20 giugno 2023, quando è stato adottato l'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (accordo BBNJ).

(13) L'Unione europea ha conseguito i suoi obiettivi nei negoziati e ha contribuito attivamente ai risultati.

(14) L'accordo BBNJ riguarda quattro ambiti: le risorse genetiche marine e la ripartizione dei benefici; gli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette; le valutazioni dell'impatto ambientale; e la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina. Esso sosterrà inoltre il conseguimento dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 ("Vita sott'acqua"). L'accordo BBNJ contribuirà anche al raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi del quadro globale di Kunming-Montréal sulla biodiversità concordato nel dicembre 2022, compreso l'obiettivo di proteggere almeno il 30 % degli oceani entro il 2030.

(15) L'accordo BBNJ è conforme agli obiettivi ambientali dell'Unione europea di cui all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vale a dire salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

(16) L'adesione all'accordo BBNJ promuoverà un approccio coerente dell'Unione europea alla conservazione e alla gestione degli oceani e rafforzerà il suo impegno a favore della conservazione a lungo termine e dello sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine a livello globale.

(17) È pertanto opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale è approvata a nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dalla Commissione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

 Per il Consiglio

 Il presidente

1. Adottate dal Consiglio il 22 marzo 2016 e il 19 marzo 2018. [↑](#footnote-ref-1)
2. Decisione del Consiglio 98/392/CE, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1). [↑](#footnote-ref-2)